

Prot.: 24081/RU

Roma, 29 settembre 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360, rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;

VISTO Regolamento di amministrazione dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 469 del 05 giugno 2023;

VISTO l'articolo 4 del citato Regolamento di amministrazione, che individua le Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale di livello dirigenziale generale e non generale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il vigente "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTE le Linee di Indirizzo dell'Azione amministrativa Semplificazione per gli affidamenti prot. n. 95245/RU del 31 marzo 2021;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2022-2024, aggiornato il 24 marzo 2023;

VISTA la Legge n. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie Fiscali, per effetto della modifica apportata all'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;

VISTA la normativa dettata in materia di obbligatorietà delle Amministrazioni pubbliche di adesione alle convenzioni Consip;

VISTA la determina prot. n. 17724/RU/2020, con la quale è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip "Facility Management" Lotto 11, per la durata di 48 mesi a decorrere dal 1° agosto 2020 per l'effettuazione di servizi e manutenzioni per l'Ufficio delle dogane di Roma 1, per la SOT di Pomezia e per la sede di questa Direzione Territoriale;

DT IV – LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO AFFARI GENERALI

VISTI i conseguenti contratti attuativi stipulati da questa Direzione con il RTI TEAM SERVICE S.c.a.r.l. (ordine n. 5579224/2020) in adesione alla citata Convenzione Consip;

CONSIDERATO che nel giudizio relativo alla convenzione “Facility Management” Lotto 11, prodotto dal RTI Engie Servizi S.p.A. contro la Consip S.p.A., il Consiglio di Stato con sentenza n. 5107/2023, confermando la sentenza del T.A.R. Lazio n. 10362/2022, ha annullato il provvedimento di esclusione del RTI Engie Servizi S.p.A.;

PRESO atto che, a seguito di quanto sopra, ha aggiudicato il Lotto 11 al RTI Engie Servizi S.p.A., quale legittimo aggiudicatario della procedura di affidamento del suddetto Lotto;

VISTA la determina 21057/RU del 23 agosto 2023 con la quale questa Amministrazione ha autorizzato l'adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4” Lotto 11, tramite l'istituto del subentro, al fine di consentire la stipula contratti attuativi della stessa, tramite Ordinativi Principali di Fornitura, con RTI Engie Servizi S.p.A., per un periodo di mesi 23 per l'Ufficio delle dogane di Roma 1, per la SOT di Pomezia e per la sede della Direzione Territoriale IV;

PRESO ATTO che in data 22 settembre 2023, con lettera inviata a mezzo PEC, il RTI Team Service S.c.a.r.l. ha fatto pervenire a questa Direzione diffida e messa in mora con contestuale istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990;

VISTA la determina prot. n. 23810/RU del 27 settembre 2023 con la quale questa Direzione, ravvisando l'opportunità di sentire le parti per un ampliamento di istruttoria, ha disposto la sospensione della determina prot. n. 21057/RU del 23 agosto 2023 con la quale questa Amministrazione autorizzava l'adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4” Lotto 11 tramite l'istituto del subentro e il derivato contratto attuativo con il RTI Engie Servizi S.p.A., per l'Ufficio delle dogane di Roma 1, per la SOT di Pomezia e per la sede della Direzione Territoriale IV per un periodo di 60 giorni con decorrenza immediata;

CONSIDERATO che la su esposta determina di sospensione è stata dettata, tra l'altro, anche dalla circostanza che nella nota del 20 luglio 2023 la Consip S.p.A., nel riportare il parere dell'Avvocatura dello Stato circa le azioni da porre in essere al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5107/2023, rimarcava sul punto: *“permane un margine di aleatorietà della proposta soluzione, la quale, in ultima analisi, potrebbe esporre a responsabilità nei confronti del RTI Team Service S.c.a.r.l.”*;

PRESO ATTO che in data 28 settembre 2023, con lettera inviata a mezzo PEC, il RTI Engie Servizi S.p.A. ha inoltrato a questa Direzione diffida e messa in mora ai fini del riesame in autotutela della determina di sospensione di cui sopra;

PRESO ATTO delle risultanze del confronto avuto in data 29 settembre con i Responsabili del RTI: Engie S.p.A., i quali hanno ribadito l'intenzione di subentrare nel contratto alla data del 1° ottobre 2023 paventando, in caso contrario, azioni risarcitorie;

DT IV – LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO AFFARI GENERALI

CONSIDERATO che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione comporta la possibilità, in capo all’Amministrazione, di incidere comunque nel contratto di attuazione già stipulato, qualora si rinvergono vizi dell’aggiudicazione;

VISTO l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui *“la Stazione Appaltante... è tenuta a valutare se alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangono, o meno, le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario”* (Consiglio di Stato Sez. V Sent. 2/11/2019 n. 7976; Consiglio di Stato Sez V Sent. 29/04/20 n. 2731; consiglio di stato Sez. V Sent. 14/07/2022 n. 6014);

TENUTO CONTO che l’annullamento dell’aggiudicazione non consente il permanere del rapporto contrattuale con il RTI TEAM SERVICE S.c.a.r.l., in quanto il medesimo non è il legittimo aggiudicatario, le prestazioni di questo ultimo non possono essere associate al CIG derivato e l’immediato subentro nella fornitura da parte del RTI Engie S.p.A. non comporta interruzione di servizio assicurando la piena funzionalità e sicurezza degli immobili;

CONSIDERATO, inoltre, che il subentro del RTI Engie S.p.A. risponde maggiormente all’interesse pubblico, in quanto in mancanza si configurerebbe la violazione dell’obbligo di adesione alle Convenzioni Consip, nonché si esporrebbe questa Direzione Territoriale ad un elevato rischio risarcitorio nei confronti del RTI convenzionato;

IL DIRETTORE DETERMINA

ARTICOLO 1

La revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/90 della determina prot. n. 23810/RU del 27 settembre 2023, con la quale è stata disposta la sospensione della determina prot. n. 21057/RU del 23 agosto 2023.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Davide Miggiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. Lgs.39/93